



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - dr. Giovanni de Crecchio | - Presidente - |
| - dr. Sergio Gallo | - Consigliere - |
| - dr.ssa Paola Martorana | - Consigliere relatore - |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.R.G.2866/2014, riservata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2019, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito per gli scritti conclusionali, e vertente

TRA

Parente Serafino (c.f. PRN SFN 29S22 C476U) e Concetta Zerella (c.f. ZRL CCT 37C67 C476P), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ugo Campese.

APPELLANTI



E

Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e **Società Sannita Gestione Crediti s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce alle comparse di costituzione relative al giudizio di primo grado, dall' avv.to Roberto Prozzo.

APPELLATA

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con sentenza n. 1148/2013, pubblicata il 5 luglio 2013, il tribunale di Benevento, provvedendo sulle domande proposte dagli odierni appellanti, volte a veder ridurre l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario convenuto su beni di loro proprietà per valore eccedente di un terzo l'importo del debito garantito, e a vederlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti, le accoglieva in parte, ordinando alla Banca del lavoro e del piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ridurre l'ipoteca a suo tempo iscritta, mediante eliminazione dalla stessa del fabbricato con annessa area pertinenziale, sito in Ceppaloni, in catasto al foglio 10, p.lla 132, sub 2 e 3 e rigettando ogni altra domanda.

Quanto ai motivi posti a sostegno della sentenza gravata, il Giudice di prime cure - dopo aver affermato la legittimazione passiva della banca convenuta, atteso che l'iscrizione ipotecaria era stata ottenuta in favore della Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio - rilevava che, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, poteva ritenersi accertato che il valore complessivo degli immobili ipotecati ammontava ad € 492.430,00, cosicché la cautela eccedeva di oltre un terzo l'importo del credito garantito - pari, in sorta capitale, ad € 95.544,53- maggiorato degli accessori, così come previsto dall'art.2875 c.c.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, rilevava che alcun concreto danno era emerso in corso di causa, tale da giustificare l'accoglimento.

2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione spedito in data 25 giugno 2014, hanno proposto appello, affidato a quattro motivi, gli appellanti indicati in epigrafe,



censurando la sentenza gravata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno e compensato integralmente le spese di lite.

3. Con comparsa depositata in data 25 novembre 2014, si sono costituite in giudizio la Banca del lavoro e del Piccolo risparmio s.p.a. e la Società Sannita Gestione Crediti s.p.a., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.; nel merito, hanno concluso per rigetto dell'impugnazione, vinte le spese di lite.
4. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione spedito in data 25 giugno 2014, risultando rispettato il termine di decadenza annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione (antecedente alla modifica di cui all'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009) applicabile *ratione temporis* alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2007.

Invero, in calce alla sentenza gravata risultano apposte due date: una, relativa al deposito in cancelleria, che sarebbe stato eseguito il 24 maggio 2013; e l'altra, afferente alla pubblicazione della sentenza, che risulta avvenuta in data 5 luglio 2013.

Occupandosi di tale evenienza, concretata dall'apposizione di una doppia data in calce alla sentenza impugnata, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno, in tempi recenti, affermato il principio secondo cui "il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui



all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo". (Cass. Sez. U Sentenza n. 18569 del 22/09/2016).

Nel caso di specie, tuttavia, ogni indagine in fatto risulta superflua, apparendo rispettato il precitato termine di decadenza ove pure lo si consideri decorrente dalla prima delle date apposte in calce alla sentenza e cioè dalla data del 24.5.2013, dovendo aggiungersi al termine di decadenza annuale, da calcolarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, 46 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre, non trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014; cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21674 del 19/09/2017).

6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.

In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che "L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.



Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.

In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una *revisio prioris instantiae* e non un *novum iudicium*, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure; con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299 ; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).



Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art.342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.

7. Del pari deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.

A dire delle appellate, in particolare, nel giudizio di primo grado gli attori avevano domandato la condanna delle convenute al risarcimento dei danni per aver iscritto l'ipoteca e proposto una molteplicità di azioni esecutive. Nell'atto di appello, per converso, richiamando le conclusioni formulate solo in comparsa conclusionale, avevano altresì evidenziato che l'istituto bancario convenuto, anche dopo il deposito della consulenza tecnica, aveva resistito alla domanda di riduzione.

Orbene, secondo quanto dedotto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la Banca aveva arrecato gravissimi danni agli odierni appellati, non solo perché deteneva *“illegittimamente somme di loro proprietà per un ammontare in linea capitale di euro 129.062,58, bensì perché ..”* aveva *“sottoposto ad ipoteca giudiziale e ad esecuzione forzata tutto il loro patrimonio immobiliare stimato in euro 686.452,00”*.

Tale ultimo fatto costitutivo, evidentemente dedotto sin dal giudizio di primo grado, è stato ribadito in sede di impugnazione argomentandosi, dal punto di vista giuridico, nel senso della riconducibilità della fattispecie già originariamente dedotta ad un'ipotesi di responsabilità ex art. 96, 2° comma, c.p.c.

Il mero riferimento alla condotta processuale di resistenza della parte convenuta, effettivamente contenuto solo nella comparsa conclusionale di primo grado, e poi riproposto in sede di impugnazione, non è tale, pertanto, da connotare in termini di novità l'intero atto di gravame, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione.

8. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, la stessa merita solo parziale accoglimento, dovendo emendarsi la sentenza impugnata con limitato riferimento alla statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.



9. Deve in primo luogo evidenziarsi l'inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo di impugnazione, esposto alle pagg. 37 e 38 dell'atto introduttivo, con cui gli appellanti, senza in alcun modo censurare la statuizione con cui è stata dichiarata la legittimazione passiva della Banca del lavoro e del piccolo risparmio s.p.a., hanno lamentato che, sebbene regolarmente costituita in giudizio, la Società Sannita Gestioni Crediti s.p.a. non era stata indicata tra le parti convenute.

Invero, anche le deduzioni concernenti l'osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell'interesse al gravame, e cioè alla verifica dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 7253 del 22/03/2013; Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373). Nel caso di specie, la parte impugnante, limitandosi ad allegare che il Giudice di prime cure avrebbe "dimenticato" una parte processuale, senza in alcun modo censurare la statuizione con cui l'altra convenuta era stata ritenuta munita, in via esclusiva, di legittimazione passiva (*rectius* della titolarità passiva del diritto controverso) – con statuizione inequivocabilmente idonea a fondare il rigetto della domanda nei confronti della cessionaria del credito, che non aveva provveduto all'iscrizione ipotecaria- ha formulato un motivo evidentemente inammissibile, in quanto inidoneo a fondare una riforma della statuizione impugnata favorevole all'impugnante.

Invero, l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008).



10. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione, esposti alle pagg. da 38 a 45 dell'atto di gravame, che per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente, sono infondati e devono pertanto essere rigettati.

Secondo l'assunto della parte impugnante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in contraddizione rigettando la domanda di risarcimento del danno, dopo aver rilevato che "l'aver paralizzato l'intero patrimonio immobiliare degli attori con l'iscrizione ipotecaria, preclude agli stessi la vendita di alcuni cespiti o il ricorso al credito, anche al fine di poter estinguere la loro debitoria con la Banca".

Inoltre gli appellanti, dopo aver dedotto la riconducibilità della fattispecie in esame all'art. 96, 2° comma, c.p.c., hanno aggiunto che le convenute, evocate in giudizio, si erano opposte alla restrizione delle ipoteche giudiziali ad alcuni dei beni immobili degli attori; pertanto, *"il Giudice di primo grado, una volta accertata, mediante l'espletamento di c.t.u., l'eccedenza dell'ipoteca giudiziale accesa oltre quanto disposto dall'art. 2875 del codice civile e la persistente volontà delle società convenute di non consentire la restrizione della stessa ad alcuni dei beni immobili dei signori Serafino Parente e Concetta Zerella, doveva affermarne la responsabilità e la sussistenza dei danni (quanto meno quelli patrimoniali) subiti dagli attori, provvedendo alla condanna delle convenute al pagamento al pagamento degli stessi, previa liquidazione anche d'ufficio in via equitativa"*.

Pertanto, richiamando la giurisprudenza in tema di iscrizione ipotecaria illegittima, hanno dedotto che l'istituto convenuto ha posto in essere un comportamento, concretante responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., produttivo di danni economici per gli attori, consistenti nell'impossibilità di disporre liberamente di alcuni dei loro beni; ritenuta pertanto la sussistenza della cautela nei limiti previsti dall'art. 2875 del codice civile, fino all'importo di €289.699,14, il danno subito dagli attori avrebbe dovuto essere stimato nel valore di mercato dei beni residui, per € 202.730,86 o, in subordine, commisurato ad un valore locativo annuo non inferiore ad € 20.000,00. Hanno essenzialmente protestato la ricorrenza di un danno *"in re ipsa"*, per effetto dell'iscrizione ipotecaria eccedente, senza in alcun modo allegare un concreto pregiudizio effettivamente patito, in termini di perdita di occasioni di commerciare il bene, o per la diminuzione delle utilità conseguibili se il



bene fosse stato libero, per effetto di una diminuzione del prezzo o di un qualche altro pregiudizio.

Orbene, il Tribunale di Benevento, nel disattendere la domanda risarcitoria, ha rilevato che “alcun ulteriore e concreto danno è emerso in corso di causa, per accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori”, essenzialmente evidenziando una carenza di prova, nel caso in esame, del concreto pregiudizio che gli istanti avrebbero patito per effetto dell’iscrizione ipotecaria su beni eccedenti per valore il limite di cui all’art.2875 del codice civile . Tale motivazione, alla luce della più recente ed avvertita giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento, appare senz’altro condivisibile.

Deve infatti osservarsi che le più recenti sentenze della Corte di legittimità- espressesi con riferimento a casi di occupazione sine titolo e quindi di privazione del godimento della proprietà- tendono ad escludere che nel nostro ordinamento positivo possa trovare ingresso, al di là di specifiche ipotesi di danni punitivi espressamente previsti dal legislatore, la categoria del “danno in re ipsa”.

Sul punto, sembra opportuno richiamare, ad integrare la sentenza gravata ed in contrasto con i pochi argomenti svolti nell’atto di impugnazione, tutti evidentemente ancorati alla prospettiva del “danno in re ipsa”, la recente pronuncia della Suprema Corte, sezione terza, n.13071 del 25.5.2018 (seguita dalle successive pronunce conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11203 del 24/04/2019; Cass Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018, ma precedentemente, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013), alla cui stregua “ nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titolo", in quanto



particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati....”

In tale pronuncia, in particolare, la Suprema Corte – con argomenti muniti di indubbia valenza generale, che esulano dallo specifico ambito del danno da occupazione “sine titulo”- ha rilevato che l’impostazione del danno “in re ipsa”, antecedente alle sentenze di San Martino, in molti arresti massimati era sopravvissuta, in modo tralatizio, al celebre intervento nomofilattico di S.U. 11 novembre 2008 n.26972 (v. Cass. sez. 3, 11 febbraio 2008 n. 3251, Cass. sez. 3, 10 febbraio 2011 n. 3223, Cass. sez. 3, 16 aprile 2013 n. 9137, Cass. sez. 2, 28 maggio 2014 n. 11992, Cass. sez. 2, 15 ottobre 2015 n. 20823, Cass. sez. 3, 9 agosto 2016 n. 16670; cfr. pure Cass. sez. 1, 7 marzo 2017 n. 5687).

Segnatamente – come osservato nel precedente n.13071/2018 - dopo lo "sbarramento" nomofilattico apparentemente definitivo opposto al danno *in re ipsa* dalle sentenze di San Martino, l'identificazione dell'evento dannoso con il danno in senso proprio ovvero l'identificazione del danno-evento con il danno-conseguenza, permaneva nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per alcune fattispecie, sia patrimoniali sia non patrimoniali, tanto in riferimento al risarcimento di danni di fonte aquiliana quanto al risarcimento di danni derivanti da inadempimento contrattuale, non essendosi “*estinta la vis attractiva del danno in re ipsa*” (cfr., p. es., Cass. sez. 3, ord. 29 settembre 2017 n. 22815; Cass. sez. 2, ord. 31 maggio 2017 n. 13792; Cass. sez. 2, 28 settembre 2016 n. 19215; Cass. sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12954; Cass. sez. 2, 10 marzo 2016 n. 4713).

E il riconoscimento dell'istituto del danno in re ipsa è stato formulato pure come regola generale, a proposito dei presupposti della liquidazione equitativa del danno: Cass. sez. 3, 8 gennaio 2016 n. 127 ha infatti affermato che tale species di liquidazione presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili di cui sia impossibile o particolarmente difficile determinare il quantum, dovendo comunque la parte interessata provare l'an debeatur del diritto al risarcimento ove sia stato contestato o non debba "ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed



immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa" (conforme poi Cass. sez. 3, 17 ottobre 2016 n. 20889).

Contemporaneamente, altra giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte di Cassazione aveva continuato nei più vari casi ad applicare i principi consolidati dalle sentenze di San Martino, escludendo la fattispecie del danno in re ipsa e intendendola in ultima analisi come integrante un illegittimo esonero dall'onere della prova (ex multis Cass. sez. 2, 22 settembre 2017 n. 22201; Cass. sez. 3, 13 ottobre 2016 n.20643; Cass. sez. 1, 23 dicembre 2015 n. 25921; Cass. sez. 3, 18 novembre 2014 n. 24474; Cass. sez. 6-3, ord. 5 settembre 2014 n. 18812, Cass. sez. 3, 3 luglio 2014 n. 15240; Cass. sez. 1, 3 giugno 2014 n. 12370; Cass. sez. 6 - 1, ord. 26 settembre 2013 n. 22100; Cass. sez. 6 - 1, ord. 24 settembre 2013 n. 21865; Cass. sez. 1, 10 settembre 2013 n. 20695).

Orbene, il noto intervento di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, nella sua ampia motivazione, dichiara espressamente che il sistema della responsabilità aquiliana, che si articola nella bipolarità tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, fornisce una struttura dell'illecito *"articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)"*, e l'evento dannoso è rappresentato dalla *"lesione dell'interesse protetto"*. Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, *"che deve essere allegato e provato"*; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come *"danno-evento"*, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così *"snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo"*.

Ad avviso della Corte di Cassazione (cfr., ancora, Cass. n.13071/2018, in motivazione) *"non si può certo non riconoscere che questa scissione del danno dalla lesione al diritto deve valere, per non snaturare appunto in tal modo la funzione risarcitoria "di base", anche nel caso in cui il fatto illecito che ha generato la lesione non è aquiliano. L'esclusione dell'accertamento effettivo del danno, che fonde invece quest'ultimo direttamente con la lesione del diritto, in ogni fattispecie*



quantomeno di danno patrimoniale conduce infatti a oltrepassare l'ambito del tradizionale danno compensativo/ripristinatore per raggiungere un vero e proprio danno punitivo..... Impostazione, questa..., che non può quindi accogliersi non solo in riferimento alle sentenze di San Martino, ma oramai anche in considerazione dell'ulteriore, recentissimo intervento nomofilattico di S.U. 5 luglio 2017 n. 16601, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..”

Le Sezioni Unite, in tale arresto, dopo uno specifico elenco di istituti con cui il legislatore ordinario negli ultimi anni ha introdotto nel sistema il danno punitivo così da superare "il carattere monofunzionale della responsabilità civile, avente la sola funzione di "restaurare la sfera patrimoniale" del soggetto leso", rimarcano che ciò non significa che "questa curvatura deterrente/sanzionatoria consente ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati", dato che "ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge". E quel che viene affermato espressamente in riferimento all'accentuazione di un quantum, a fortiori, secondo l'evidenza logica, non può non valere parimenti per il riconoscimento, tramite una cognizione giurisdizionale meramente interpretativa e non fattualmente accertativa, di un an e di un quantum risarcitori di contenuto predeterminato, così come già avevano ben lasciato intendere le sentenze di San Martino nei passi sopra richiamati.

Pertanto “ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire - in ultima analisi - quello risarcitorio non può, invero, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge. Né può aggirarsi questo ostacolo organizzando interpretativamente una rigida presunzione a favore del proprietario dell'immobile, che prescinde completamente (e quindi lo esonera) dalle allegazioni di quest'ultimo: se è vero, infatti, che il danno, nei casi in cui è particolarmente evidente, può agevolmente dimostrarsi sulla base di presunzioni semplici (e qui si rinviene il - di per sè non



negabile - "confine ambiguo" con il danno in re ipsa in cui si trovano talune fattispecie di danno-conseguenza), ciò non toglie che l'alleggerimento dell'onere probatorio non può includere l'esonero dalla allegazione dei fatti che attraverso l'adempimento di tale onere devono essere accertati. In tal modo, tra l'altro, si addentra la prospettazione attorea in un livello di genericità tale che il diritto alla difesa di controparte diviene, in pratica, non esercitabile, non risultando identificati gli specifici elementi in rapporto al cui diniego occorra esercitarlo. In ultima analisi, non può essere affidata ad una valutazione del giudice la necessità o meno della allegazione dei fatti in cui consisterebbe il danno...”.

Tali principi, che si reputano ampiamente condivisibili, appaiono pienamente conferenti alla fattispecie in esame, in cui gli istanti non hanno né allegato, né tanto meno chiesto di provare, quale sarebbe lo specifico pregiudizio patito in via temporanea- e cioè nel lasso temporale intercorrente tra l'iscrizione ipotecaria eccessiva e la sua restrizione per effetto della pronuncia di primo grado, non gravata *in parte qua* da impugnazione incidentale- in termini, ad esempio, di perdita di concrete occasioni di commerciare il bene poi liberato dal vincolo, o per la diminuzione delle utilità effettivamente conseguite rispetto a quelle conseguibili se il bene fosse stato libero.

11. Ai precedenti argomenti, confermativi della *ratio decidendi* posta alla base della pronuncia gravata, va aggiunto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidato, ed ampiamente aderente al dato normativo di cui all'art. 96, 2° comma, c.p.c., il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza del diritto per cui l'iscrizione è avvenuta. (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 23271 del 15/11/2016)

Infatti, alla stregua dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. – norma invocata dagli impugnanti- “Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte



danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che abbia agito senza la normale prudenza”.

In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato, non può essere chiamato, per ciò solo, a rispondere a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.; restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, primo comma c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca con dolo o colpa grave. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10299 del 07/05/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010).

La condanna al risarcimento dei danni per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale è infatti prevista dall'art. 96 cod. proc. civ., il quale, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità per fatti illeciti, regolata dall'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel *genus* della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la predetta disciplina (cfr. Cass., Sez. Un., 6 febbraio 1984, n. 874; Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5734; Cass., Sez. III, 12 gennaio 1999, n. 253). Ciò, oltre ad escludere la configurabilità di un concorso tra le due forme di responsabilità, e quindi la possibilità di fondare alternativamente la pretesa risarcitoria su ciascuna di esse (cfr. Cass., Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16308; 18 gennaio 1983, n. 477; Cass., Sez. II, 12 marzo 2002, n. 3573), comporta che, ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata, occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'art. 96 cit., la quale, in riferimento all'ipoteca giudiziale, richiede, prima ancora della mancata adozione della normale prudenza da parte di chi abbia proceduto all'iscrizione, l'inesistenza del diritto per cui la stessa è stata effettuata, in tal modo individuando, quale condizione primaria per la condanna al risarcimento, l'ingiustizia, e non la mera illegittimità dell'iniziativa (cfr. Cass., Sez. I, 14 settembre 1999, n. 9803; Cass., Sez. II, 22 giugno 1990, n. 6349).



Invero, costituisce principio tradizionale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (dagli anni sessanta del secolo scorso, cfr. Cass. n. 311 e 529 del 1967 e sino ad anni a noi vicini, cfr. da ultimo, Cass. n. 17902 del 2010) quello secondo cui « *il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave*».

La ratio, ripetuta (cfr. Cass. nn. 17902 e 13107 del 2010; n. 16308 del 2007), ha il suo epicentro negli art. 2740 e 2828 c.c., non essendo ravvisabile illiceità nel comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito, atteso che, da un lato, l'art. 2740 c.c. fissa il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; dall'altro, l'art. 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore. Si trova conferma nell'art. 2877 c.c. che, nel disciplinare le spese per eseguire la riduzione di ipoteca acconsentita dal creditore le pone a carico del richiedente, e quindi del debitore che l'abbia domandata, quando la riduzione è stata chiesta adducendo il valore eccedente dei beni compresi nella iscrizione rispetto alla cautela.

Contemporaneamente, si riconosce la possibilità che, in applicazione della previsione generale, di cui al primo comma dello stesso art. 96 c.p.c., secondo la quale risponde di responsabilità processuale chi agisce o resiste in giudizio con colpa grave o dolo, il creditore sia responsabile, ricorrendo i suddetti presupposti, nell'ambito del processo per la riduzione dell'ipoteca iniziato dal debitore.

Presupposto indefettibile per l'affermazione di una responsabilità ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c., è, dunque, l'inesistenza del diritto per cui sia stata iscritta ipoteca giudiziale, presupposto che, nella fattispecie, neppure risulta dedotto, essendo stata l'ipoteca pacificamente iscritta a garanzia di due decreti ingiuntivi divenuti ormai irretrattabili, ed avendo gli appellanti espressamente ammesso di



essere debitori della banca appellata, quali fideiussori di Giampiero Parente. (cfr. Cass. Sez.1, sentenza n. 23271 del 15/11/2016; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6533 del 05/04/2016 che, pur valorizzando la categoria dell'abuso del diritto, con riferimento alla condotta del "*creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c.*" si riferisce comunque ad un'ipotesi in cui era stata accertata l'inesistenza del diritto per cui era stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima.)

Né, tanto meno - va aggiunto a fini di completezza motivazionale - nella fattispecie concreta, possono ravvisarsi gli estremi della mala fede o della colpa grave, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., nella resistenza al giudizio ad opera dell'istituto bancario convenuto, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, e dovendo per converso ricorrere la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda ed una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007.) Elementi che, nella fattispecie, non appaiono in alcun modo ricorrere, ove si consideri che la banca, nel difendersi in giudizio, si è limitata a protestare la necessità di tener conto non di un astratto valore venale, ma del presumibile valore di realizzo all'esito dell'esecuzione forzata, deducendo, altresì, di aver nel frattempo ceduto il proprio credito. A ciò va aggiunto che, comunque, la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primorato, secondo cui il valore degli immobili ipotecati ammontava ad € 686.482,00, risulta almeno parzialmente smentita dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di prime cure, da cui è rimasto accertato che il valore dei beni gravati da ipoteca, pur eccedente i limiti di legge, ammontava ad € 492.430,00.

Da tanto consegue il rigetto del secondo e del terzo motivo di impugnazione.

12. Merita solo parziale accoglimento, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, nella parte in cui si denuncia l'erroneità della pronunzia gravata, laddove, ravvisandosi



un'ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di riduzione e del rigetto della domanda di risarcimento del danno, è stata disposta un'integrale compensazione delle spese di lite.

Va dunque precisato che l'art. 2877 cod. civ., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalità ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e così del creditore, che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2866 del 05/04/1990).

Tale previsione, come precisato dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata, trova la sua ratio nel fatto che il creditore deve assentire alla riduzione quando ne ricorrono gli estremi, cosicché, se non adempie spontaneamente a quest'obbligo, le spese giudiziali per ottenere il provvedimento del giudice sono a suo carico in base al detto principio della soccombenza, non dovendo essere confuse con quelle necessarie per eseguire la riduzione, alla luce della chiara portata precettiva del secondo comma dell'art 2877 c.c.

Pacificamente, inoltre, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia



riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).

Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte distrettuale, se il rigetto della domanda risarcitoria ed il parziale accoglimento della domanda di riduzione potevano giustificare una parziale compensazione delle spese di lite, non condivisibile si rivela l'integrale compensazione, disposta con la sentenza gravata, dovendo senz'altro ritenersi prevalente la soccombenza dell'istituto bancario odierno appellato, che ha comunque iscritto la garanzia ipotecaria su beni eccedenti il limite legislativamente previsto, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziale, ad opera dei debitori, per ottenere la riduzione.

In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, dovrà disporsi – nei rapporti tra gli appellanti principali e l'istituto bancario- la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado nella misura della metà, condannandosi la Banca del lavoro e del piccolo Risparmio s.p.a. alla refusione della residua metà delle spese di lite che, come da nota spese e tenuto conto degli esborsi relativi al solo giudizio recante RG. N. 4594/2007, si liquidano come da dispositivo che segue.

13. La soccombenza reciproca, derivante dal parziale accoglimento dell'impugnazione, giustifica poi la compensazione delle spese di lite relative al presente grado nella misura della metà che, per la residua metà, seguono la soccombenza della Banca del Lavoro e del piccolo risparmio s.p.a., di cui è stata irretrattabilmente accertata la legittimazione passiva, e si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e tenuto conto dei valori minimi indicati nella nota spese prodotta dalla parte appellante- come da dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. Ugo Campese dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1148/2013, così provvede:

- 1) Dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione;
- 2) In parziale accoglimento dell'appello, ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza gravata, compensa le spese di lite relative al giudizio di primo grado



nella misura della metà e condanna l'appellata Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della residua metà delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore degli odierni appellanti Parente Serafino e Zerella Concetta, che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € 178,00 per esborsi ed € 5625,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Ugo Campese, dichiaratosi anticipatario;

- 3) Rigetta nel resto l'impugnazione;
- 4) Compensa nella misura della metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna l'appellata Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della residua metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore degli odierni appellanti Parente Serafino e Zerella Concetta, che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € 410,00 per esborsi ed € 2.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Ugo Campese, dichiaratosi anticipatario;
- 5) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2020

Il Consigliere estensore

dott.ssa Paola Martorana

Il Presidente

dott. Giovanni de Crecchio

